

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1037-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE Arduino AGNELLI)

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul  
*leasing* finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28  
maggio 1988

presentato dal **Ministro degli affari esteri**  
di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**  
e col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(V. Stampato Camera n. 1536)

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 marzo 1993*

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione del *leasing* finanziario internazionale, come del resto quella sul *factoring* internazionale, si fonda sul lavoro d'un comitato di esperti governativi dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), cui hanno partecipato rappresentanti di quarantacinque Stati, tra cui l'Italia.

La riluttanza di alcuni Stati a divenire parti di uno strumento internazionale interferente con le legislazioni interne ha portato a limitare alle transazioni internazionali l'applicazione della Convenzione, costruendo un istituto giuridico ben distinto e tale da costituire un'adeguata fonte di crediti per i Paesi in via di sviluppo.

Preso in esame essenzialmente il tipo di *leasing* tripartito, si è raggiunto in particolare l'equilibrio tra la posizione del concedente e quella dell'utilizzatore, il primo che

acquista da un terzo materiali, impianti ed altri strumenti ed il secondo che sceglie i materiali e sceglie il fornitore.

Il 31 dicembre 1990 tredici Stati, fra cui l'Italia, avevano firmato la Convenzione, che entrerà in vigore allorchè si saranno registrate tre ratifiche (vi ha provveduto finora la Francia).

Pregevole sotto il profilo tecnico-giuridico e ritenuta utile quale fonte di credito per i Paesi in via di sviluppo e quale forma di finanziamento delle esportazioni dei Paesi industrializzati, la Convenzione risulta meritevole dell'adesione italiana, come ha ritenuto la Commissione, dando mandato al relatore di proporre l'approvazione del disegno di legge n. 1037, che ne autorizza la ratifica.

Arduino AGNELLI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COMPAGNA)

19 maggio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

---

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

12 maggio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere di  
nulla osta per quanto di propria competenza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione UNIDROIT sul *leasing* finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.